

Normativa e prassi

Sostegno per pesca e acquacoltura, contributi esclusi da tassazione

16 Marzo 2021

Il legislatore ha voluto riconoscere a tutti gli indennizzi erogati alle imprese, per l'emergenza epidemiologica, il regime di esenzione, previsto espressamente per alcune tipologie di aiuti economici

pesca Con la **risposta n. 180** del 16 marzo 2021, l'Agenzia delle entrate chiarisce che i contributi in favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l'emergenza Covid-19, in fase di erogazione non sono da assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo di acconto Ires (articolo 28 del Dpr n. 600/1973) e, di conseguenza, non sono imponibili nei confronti dei percettori. Tale previsione è contenuta nell'**articolo 10-bis** del decreto "Ristori".

Il dubbio sorge a un ministero, che chiede lumi in merito al regime fiscale da applicare ai contributi erogati, per l'emergenza epidemiologica, alle imprese di pesca. Per tali misure di sostegno, precisa l'istante, contrariamente a quanto disposto per analoghe fattispecie, non è stata prevista una specifica disposizione di esenzione ai fini delle imposte sui redditi.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 17 luglio 2020, emanato ai sensi dell'**articolo 78**, comma 2 del "Cura Italia" sono state definite le modalità di calcolo dei contributi stanziati a favore delle imprese di pesca e del settore acquacoltura per l'emergenza Covid-19.

La norma in questione ha previsto che *"Per far fronte ai danni diretti e indiretti subiti dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura a causa dell'emergenza da Covid-19, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 per la sospensione dell'attività economica delle imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura"*.

In particolare, il Fondo è destinato per la copertura totale degli interessi passivi su finanziamenti

bancari destinati al capitale circolante e alla ristrutturazione dei debiti, per la copertura dei costi sostenuti per interessi maturati negli ultimi due anni su mutui contratti dalle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e per l'arresto temporaneo dell'attività di pesca.

Riguardo al regime fiscale del beneficio economico in esame, l’Agenzia richiama il comma 1 dell'articolo 10-bis del decreto “Ristori”, che cita che *“I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”*.

Il legislatore, pertanto, con tale disposizione, ha voluto riconoscere a tutti i contributi erogati per l'emergenza epidemiologica Covid-19, spettanti agli esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, il regime esentativo previsto espressamente per alcune tipologie di aiuti economici (articoli **27** del decreto “Cura Italia” e **25** del decreto “Rilancio”).

di

Cristiana Carta

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/sostegno-pesca-e-acquacoltura-contributi-esclusi-tassazione>